

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 2023, n. 228.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Viste in particolare le disposizioni dell'articolo 137 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

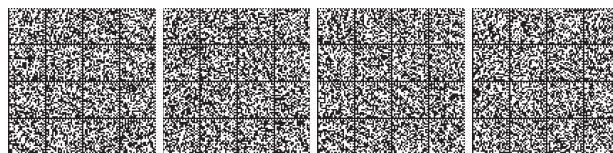
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia sottoscritta, in data 16 giugno 2023, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F. e USB PI VV.F. L'organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha inviato le proprie osservazioni di dissenso ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» nonché l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, l'ipotesi di accordo sindacale relativa all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di polizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 139;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 3 e 4, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.

Art. 2.

Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

2. Le indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particola-

re, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.

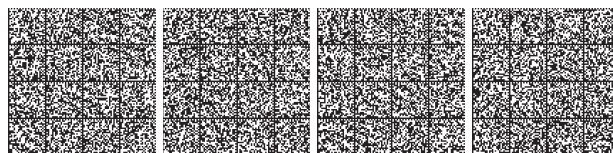
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 3.

Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile		
pilota di aeromobile vigile del fuoco	682,15	716,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	739,85	777,00

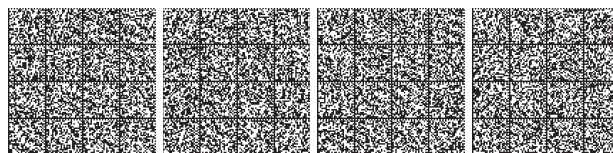


pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile capo squadra	786,35	826,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	834,84	876,94
pilota di aeromobile ispettore	841,09	883,50
pilota di aeromobile ispettore esperto	851,08	894,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	884,19	928,78

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento

delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con congruaggio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile		
specialista di aeromobile vigile del fuoco	586,03	615,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	631,93	663,66
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile capo squadra	673,54	707,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	702,10	737,50



specialista di aeromobile ispettore	718,76	755,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	731,13	768,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	741,61	779,01

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 190,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori		
elisoccorritore vigile del fuoco	403,81	540,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	437,46	585,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	439,70	588,00

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	439,70	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	439,70	588,00
elisoccorritore capo squadra	468,12	626,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,55	656,00
elisoccorritore ispettore	501,02	670,00
elisoccorritore ispettore esperto	515,98	690,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	522,11	698,20

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	666,40



pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile capo squadra	666,40
pilota di aeromobile capo squadra esperto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	666,40

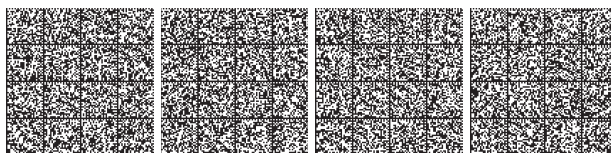
5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	565,45

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile capo squadra	565,45
specialista di aeromobile capo squadra esperto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	565,45

6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo per elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore capo squadra	490,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,00



elisoccorritore capo reparto	490,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore	490,00
elisoccorritore ispettore esperto	490,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	490,00

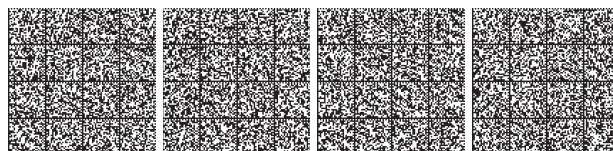
7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	50,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile capo squadra	159,60
pilota di aeromobile capo squadra esperto	210,54

pilota di aeromobile capo reparto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	210,54
pilota di aeromobile ispettore	217,10
pilota di aeromobile ispettore esperto	227,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	262,38

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	50,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile capo squadra	142,05
specialista di aeromobile capo squadra esperto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	172,05
specialista di aeromobile ispettore	189,55
specialista di aeromobile ispettore esperto	202,55



specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	213,56

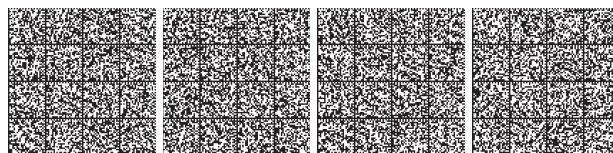
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	50,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	95,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore capo squadra	136,00
elisoccorritore capo squa- dra esperto	166,00
elisoccorritore capo reparto	166,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	166,00
elisoccorritore ispettore	180,00
elisoccorritore ispettore esperto	200,00
elisoccorritore ispet- tore esperto con scatto convenzionale	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	208,20

9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività

istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	65,64
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	145,20
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile capo squadra	209,53
pilota di aeromobile capo squadra esperto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	276,41
pilota di aeromobile ispettore	285,02
pilota di aeromobile ispettore esperto	298,81
pilota di aeromobile ispet- tore esperto con scatto convenzionale	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	344,47
pilota di aeromobile ispet- tore coordinatore con scatto convenzionale	344,47

10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.



11. L'indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;

c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;

d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;

b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analogo abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.

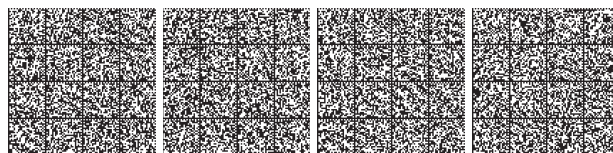
Art. 4.

Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensi-

le di 45,37 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con congruaggio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta		
nautico di coperta vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta capo squadra	219,28	269,00
nautico di coperta capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di coperta ispettore	233,90	287,00
nautico di coperta ispettore esperto	243,27	298,50



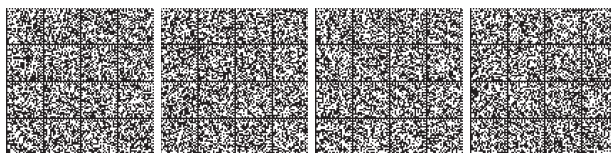
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina		
nautico di macchina vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina capo squadra	219,28	269,00
nautico di macchina capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto	228,82	280,70

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di macchina ispettore	233,90	287,00
nautico di macchina ispettore esperto	243,27	298,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 62,68 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori		
sommozzatore vigile del fuoco	329,15	369,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	387,23	435,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	388,62	436,66

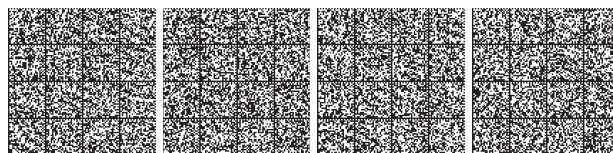


sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	388,62	436,66
sommozzatore capo squadra	430,72	498,00
sommozzatore capo squadra esperto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	458,30	529,89
sommozzatore ispettore	476,55	551,00
sommozzatore ispettore esperto	486,07	562,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	492,26	569,16

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta capo squadra	131,00
nautico di coperta capo squadra esperto	131,00
nautico di coperta capo reparto	131,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore	131,00
nautico di coperta ispettore esperto	131,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	131,00



nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina capo squadra	131,00
nautico di macchina capo squadra esperto	131,00
nautico di macchina capo reparto	131,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore	131,00
nautico di macchina ispettore esperto	131,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	330,00

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore capo squadra	330,00
sommozzatore capo squadra esperto	330,00
sommozzatore capo reparto	330,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore	330,00
sommozzatore ispettore esperto	330,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	330,00

5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 3 e 4 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno tre turni di dodici ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	96,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32



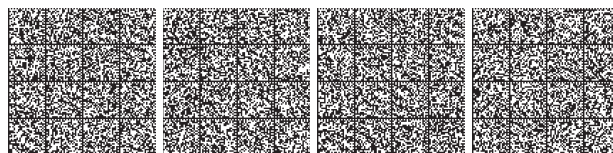
nautico di coperta capo squadra	138,00
nautico di coperta capo squadra esperto	149,70
nautico di coperta capo reparto	149,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di coperta ispettore	156,00
nautico di coperta ispettore esperto	167,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	96,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina capo squadra	138,00
nautico di macchina capo squadra esperto	149,70
nautico di macchina capo reparto	149,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di macchina ispettore	156,00

nautico di macchina ispettore esperto	167,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	39,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	105,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore capo squadra	168,00
sommozzatore capo squadra esperto	199,89
sommozzatore capo reparto	199,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	199,89
sommozzatore ispettore	221,00
sommozzatore ispettore esperto	232,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	239,16

7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche.



Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.

8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;
- b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruttoria, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.

10. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 5.

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6.

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, ve-

rificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

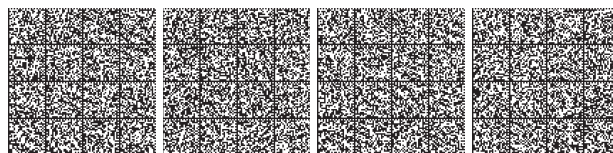
4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.

8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il bene-



ficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguito a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;

b) quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno 2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026, a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro 271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.

2. Il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 205

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 136, 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249:

«Art. 136 (*Ambito di applicazione*). — 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».

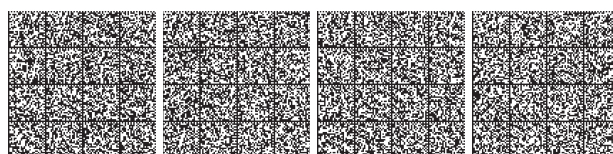
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.»

«Art. 137 (*Delegazioni negoziali*). — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.»

«Art. 139 (*Procedura di negoziazione*). — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.



3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.»

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2018, n. 258.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 27 novembre 2019, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 – 2021, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2019, n. 299.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2022, n. 191.

— Si riporta il comma 5 dell'art. 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97:

«5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigen-

ti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:

a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;

b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.»

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:

«Art. 20 (*Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due".

3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

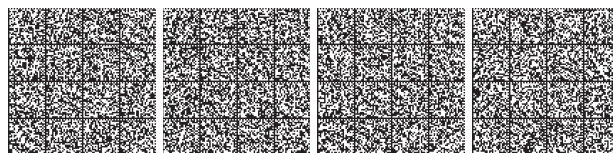
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:

a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.



7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.

11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 138 (*Materie di negoziazione*). — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

e) i criteri per la mobilità a domanda;

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

g) la reperibilità;

h) il congedo ordinario e straordinario;

i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

l) i permessi brevi per esigenze personali;

m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

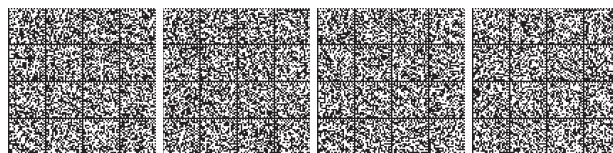
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 29 (*Ruoli del personale specialista*). — 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:

a) ruoli delle specialità aeronaviganti;

b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.



2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.

3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.»

— Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»:

«3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corrispondenza di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»:

«Art. 3 (*Operatori subacquei*). — 1. Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

2. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

3. Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corrispondenza delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscoiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

4. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

5. Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.»

— Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»:

«Art. 104 (*Altre indennità*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso

del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue.

2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di lire 1.700.000 annue.

3. Dette indennità sono cumulabili con l'indennità mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.»

— Si riporta il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»:

«Art. 46 (*Organizzazione delle specialità*). — 1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. I requisiti di accesso alle specialità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»:

«Art. 3 (*Avvio d'ufficio*). — 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.»

— Per i riferimenti del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 si veda nelle note alle premesse.

24G00020

